

DIRITTO E IMPRESA**Osservatorio Ceradi-Luiss**

A CURA DI Valeria Panzironi

Punire la vittima, il paradosso dell'antimafia

di **Andrea R. Castaldo**

A volte, un legislatore troppo zelante rischia di ottenere risultati antitetici a quelli prefissati. Nel campo dell'antimafia - dove chi critica passa spesso per contiguo - il pericolo è concreto. Vorrei dimostrarlo attraverso un esempio, che ben evidenzia lo stato di confusione da ricaduta applicativa. A scanso di equivoci, dico subito che una politica severa di prevenzione e repressione della criminalità mafiosa è necessaria e la cosa è talmente ovvia che è inutile anche scriverlo. Ma - e qui sta il punto - deve suonare credibile. Un risultato ottenibile solo con interventi mirati e non con l'arma cieca della deterrenza.

La vittima dei reati di concussione o di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di stampo mafioso, che non denunci all'autorità giudiziaria i suoi carnefici, si vede escluso dalla partecipazione ad appalti pubblici. È quanto previsto dal cosiddetto «pacchetto sicurezza», all'articolo 2, comma 19 della legge 94/2009, che ha modificato l'articolo 38 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti).

La ratio del provvedimento è l'intuibile tentativo di prevenire infiltrazioni mafiose, ma la strada percorsa è quanto meno curiosa. La sanzione scatta infatti non nei confronti dell'autore del reato, come sarebbe logico, ma del soggetto passivo, cercando di stimolare un percorso eticizzante di collaborazione. Oltre a punire economicamente quindi chi già è stato punito da condotte prevaricatrici, la disposizione presta il fianco a ulteriori critiche.

Statuisce un principio di collaborazione forzosa con il privato, imponendogli un obbligo di denuncia, la cui inosservanza produce il taglio del profit. Non si tratta certo di una novità nel panorama legislativo; anzi, il refrain degli ultimi decenni si intona seguendo il monocorde spartito dell'accogliuto all'utente di compiti di vigilanza dello Stato. La normativa antiriciclaggio, con la segnalazione di operazioni sospette, rappresenta una palmare dimostrazione. Al fondo, però, resta l'impressione di una confessione di impotenza del potere pubblico, costretto a chiedere l'aiuto privato. Tornando al nostro caso, il legislatore ha temperato

il rigore sanzionatorio, ricorrendo a una buona dose di senso pratico, specie in considerazione del contesto ambientale in cui maturano tali delitti. Vale a dire, la causa di esclusione non opera se l'omessa denuncia derivi da stato di necessità, legittima difesa, o adempimento di un dovere nel quale versava la vittima.

Ebbene, non occorre essere fini giuristi per accorgersi della inapplicabilità della disposizione. Chi potrà (e dovrà) provare l'esistenza di tali condizioni? E anche ammettendo che un siffatto potere spetti alla Pa, di quali strumenti di accertamento disporrebbe? E come si coniugherebbe l'istruttoria con le esigenze di celerità della gara?

In parole povere, è facile pronosticare che l'esclusione dalla partecipazione darebbe vita a un inevitabile contenzioso, imperniato sulla regola e sull'eccezione, mediante l'improbabile prova della causa di giustificazione. Né il rimedio potrebbe essere la lettura degli atti processuali; la norma sul punto si limita a un laconico quanto burocratico richiamo agli «indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'im-

putato», che finisce per aggravare il carattere simbolico. Non è infatti scontato che il Pm inserisca elementi fattuali dirimenti in ordine alla situazione della vittima e al suo stato psicologico, dal momento che l'obiettivo è provare la colpevolezza dell'imputato, non concentrarsi sulla vittima!

Ma soprattutto stravagante (e costituzionalmente illegittimo) è legare la sanzione al momento genetico della richiesta di rinvio a giudizio e non alla sentenza di condanna (più saggiamente nei lavori preparatori l'esclusione dalla gara scattava per l'imprenditore che aveva fornito false informazioni al Pm). Con l'effetto paradossale di tutelare di più l'autore del reato, per il quale sino al passaggio in giudicato nessun effetto pregiudizievole si determina, rispetto alla vittima, costretta a subire pesanti contraccolpi economici in virtù del sospetto di non collaborazione per una condotta criminosa non ancora accertata. E che, in ipotesi di successiva assoluzione, determinerebbe per l'imprenditore-vittima il diritto a cospicui risarcimenti.

*Ordinario di Diritto penale
Università degli studi di Salerno*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

